



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
108	23-07-2025

OGGETTO:	MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVA A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE (SAFETY) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS E DELL'ART. 54. COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LA NOTTE BLU DI MARINA DI MASSA" DEL 26.07.2025.
-----------------	---

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell art. 3-bis del CAD

Premesso che:

- dalle ore 22:00 di sabato 26 luglio e fino alle ore 02:00 di domenica 27 luglio 2025, si terrà in Piazza Francesco Betti ed aree limitrofe, l'evento denominato "Notte Blu Marina di Massa", per il quale si prevede la partecipazione di un elevato numero di persone;
- in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, si rende opportuno adottare ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la safety compresa l'emissione di un'apposita ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Preso atto della Relazione tecnica inerente le misure di safety e security per la succitata manifestazione, redatta dal tecnico esperto incaricato dagli organizzatori dell'evento, sulla base della normativa e delle Linee guida vigenti, che contiene le prescrizioni e le indicazioni per la realizzazione della manifestazione in sicurezza;

Preso atto altresì che nella predetta Relazione sono indicati espressi divieti finalizzati a non compromettere la sicurezza della manifestazione, tra cui:

- divieto di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;
- divieto per gli esercizi commerciali interni all'area della manifestazione di vendita di bottiglie in vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici che possano essere trasportate;
- divieto di uso di bottiglie di vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici da parte degli spettatori all'interno dell'area della manifestazione;

Considerato che l'utilizzo dei contenitori di vetro ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica per tutti coloro che si recano nei luoghi dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali anche di grave entità;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione dell'evento, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando, nel perimetro della manifestazione, a partire dalle 20:00 di sabato 26 luglio e fino alle ore 03:00 di domenica 27 luglio 2025:

- a) di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;
- b) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di acqua, bevande varie o alcolici contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- c) la detenzione di acqua, bevande varie o alcolici contenute in bottiglie di vetro;

Ritenuto altresì opportuno, per le medesime ragioni, imporre l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

Ritenuto, quindi, di adottare in occasione della manifestazione in argomento, misure preventive a tutela delle persone nelle zone interessate dall'afflusso di pubblico;

Visti:

- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 " Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva";

- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis, che testualmente recita: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Rilevato che nell'adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) è fatto divieto a chiunque, a decorrere dalle 20:00 di sabato 26 luglio e fino alle ore 03:00 di domenica 27 luglio 2025, in occasione dell'evento denominato "Notte Blu Marina di Massa", che si terrà in Piazza Francesco Betti ed aree limitrofe:

- a) di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;
- b) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di acqua, bevande varie o alcolici contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- c) la detenzione di acqua, bevande varie o alcolici contenute in bottiglie di vetro;

2) è fatto obbligo, a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica, per le medesime ragioni, di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

3) i divieti e l'obbligo di cui ai precedenti punti 1) e 2) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di tali bevande avvengano all'interno dei locali o nei relativi dehors oggetto di concessione.

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

- fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del d.l. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n.689;

- il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Giuliano Vitale, in qualità di Comandante della Polizia Municipale;

- la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

1) di incaricare la Polizia Municipale, il Servizio cultura e l'U.O. Attività Produttive, ciascuno in

relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l'attuazione della presente ordinanza;

2) di incaricare l'U.O. URP e Stampa di assicurare l'immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l. 241/90;

3) di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura UTG di Massa Carrara;
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara;
- Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;
- Comando di Polizia Municipale;
- Servizio cultura;
- U.O. Attività Produttive;
- U.O. U.R.P. e Stampa.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente. La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Francesco Persiani – Sindaco di Massa